

MARINO ZABBIA

**L'investitura notarile e la validità degli *instrumenta*
alle soglie del Duecento**

Il caso del notaio Domenico da Pirano

Premessa.

Il più antico nucleo delle pergamene conservate presso la sezione di Pirano dell'Archivio regionale di Capodistria (Pokrajinski Arhiv Koper Enota Piran) è costituito da documenti prodotti in occasione della disputa per la decima dell'olio che contrappose l'episcopato di Capodistria – da poco costituito e impegnato a difendere e ampliare le proprie rendite – al clero e agli abitanti di Pirano davanti a tribunali diversi dal 1201 al 1205¹. L'episodio – che anche di recente ha attirato l'attenzione degli studiosi² –

¹ Sono i docc. 11-65 editi in “*Chartularium Piranense*”. *Raccolta dei documenti medievali di Pirano*, a cura di C. DE FRANCESCHI, vol. I, 1062-1300, Parenzo 1924 (= «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 36, 1924) [d'ora in poi *Chartularium Piranense*]. Di queste carte è disponibile la riproduzione fotografica in M. ROZAC e A. PUCER, *Piranske notarske pergamene listine*. I. *Del predbensko obdobje 1173-1283*. 1. *Zvezek 1173-1212*, Koper 2010 [d'ora in poi *Piranske listine*] che si può consultare anche all'indirizzo internet <<http://issuu.com/sim18na/docs/piranskenotarskepergamentnelistinezanet>> [consultato il 10.09.2013] prestando attenzione al fatto che nell'edizione in linea il numero delle pagine aumenta di un'unità rispetto all'edizione cartacea cui si rimanda in questa sede. Le piccole dimensioni di questo volume non sempre permettono di leggere le pergamene, desidero quindi ringraziare Alberto Pucer per la disponibilità e la rapidità con le quali mi ha fornito la riproduzione digitale dei documenti di grande formato.

² Un'analisi delle vicende, viziata però da numerose imprecisioni, si legge in L. MORTEANI, *Sulla lite per la decima dell'olio tra i vescovi di Capodistria ed il clero e popolo piranese*, in «Archeografo triestino», n.s., 21 (1896-1897), pp. 249-265. Cfr. inoltre S. REYNOLDS, *Kingdom and Communities in Western Europe (900-1300)*, Oxford 1997, pp. 98-99. Per un quadro complessivo della storia istriana bassomedievale bisogna ricorrere a sintesi ormai datate: cfr. B. BENUSSI, *L'Istria nei sue due millenni di storia* (ed. or. 1924), Fiume, Trieste, Venezia 1997; e soprattutto G. DE VERGOTTINI, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il Medioevo* (ed. or. 1924/25), Trieste 1974.

mostra una piccola comunità dell'Istria settentrionale capace di mobilitare importanti risorse per difendere i propri diritti mentre si rivolge al papa e può contare sull'aiuto di patroni autorevoli a Venezia³. Ma la disputa tra Pirano e Alderico, vescovo di Capodistria⁴, merita di essere indagata anche per quanto può rivelare sulla storia del notariato pubblico e del documento notarile tra XII e XIII secolo. Nelle carte di questo processo, infatti, si vede come il problema della validità degli *instrumenta* sia stato avvertito ed affrontato prima che le istituzioni delle città si fornissero di matricole, registri ed altri strumenti utili per controllare l'attività degli scrittori della documentazione. Inoltre, se l'attività di Domenico – il notaio cui questo saggio è dedicato – è attestata solamente nella piccola cittadina costiera, gli altri personaggi coinvolti nella storia della documentazione da lui rogata – il conte che l'investì dell'ufficio notarile, i giudici chiamati a pronunciarsi sulla validità degli atti che egli aveva scritto, e i chierici che questa validità negavano – per formazione e provenienza sono riconducibili a realtà esterne

³ Sul tema delle decime vedi *La dime, l'église et la société féodale*, a cura di M. Lauwers, Turnhout 2012, in particolare il contributo di L. PROVERO, *Les dimes dans la territorialité incertaines des campagnes du XIII^e siècle. Quelques exemples piémontais*, ivi pp. 309-334, dove sono analizzate dispute analoghe a quella di Pirano, ma nelle quali le piccole comunità non sono in grado di disporre delle risorse che erano in possesso degli abitanti del pur modesto centro istriano.

⁴ Spetta a Camillo De Franceschi (*Chartularium Piranense*, p. XXV, n. 2) il merito di avere distinto Alderico dal suo predecessore Aldigero, vescovo dal 1184 al 1192. Proprio i documenti della disputa con Pirano portano inequivocabili prove per la proposta di identificazione. Inoltre si veda una lettera di Clemente III datata 1194 ed edita in *Die älteren Urkunden des Klosters S. Maria zu Aquileia (1036-1250)*, a cura di R. HÄRTEL, con la collaborazione di U. KOHL, F. MITTERMÜLLER, B. REISMANN, e J. GOLLER, Wien 2005 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom 2/6/2), doc. 41, pp. 135-138, in cui Aldigero è detto «quondam Iustinopolitanum episcopum» (ivi p. 137). Nella letteratura precedente [cfr. F. BABUDRI, *Cronologia dei vescovi di Capodistria*, in «Archeografo triestino» s. 3, 5 (1909), pp. 173-239: pp. 191-192] i due personaggi erano confusi e si riteneva – anche in questo caso probabilmente a torto – che Aldigero, prima di diventare vescovo di Capodistria fosse stato canonico di Aquileia: cfr. F. COLUSSI, *Aldigero, magister scholarum*, in *Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, I. Il Medioevo*, a cura di C. Scalon, Udine 2006, p. 97, che ripropone l'identificazione del vescovo con il canonico aquileiese, benché in *Necrologium Aquileiense*, a cura di C. SCALON, Udine 1982, pp. 40, 407 e 409, Aldigero sia ancora attestato ad Aquileia nel 1206.

all'Istria e, di conseguenza, il loro operato per essere compreso deve venire ricondotto ad un orizzonte geografico più ampio.

1. *La validità degli instrumenta messa in dubbio.*

La validità della documentazione notarile portata dai rappresentanti di Pirano davanti ai giudici chiamati a risolvere la vertenza tra i piranesi e il vescovo di Capodistria costituisce uno dei temi trattati durante i processi cagionati dalla disputa per la decima dell'olio. In occasione della prima seduta del processo che si tenne a Torcello – davanti a Leonardo vescovo di Torcello e a Stefano primicerio di Grado – Alderico vescovo di Capodistria non pose in dubbio la genuinità delle carte che i piranesi potevano presentare per dimostrare i loro diritti; il vescovo invece, oltre ad affermare che il clero di Pirano gli si era contrapposto solo perché costretto con la forza dai laici di quel *castrum*, aveva negato la validità dell'*instrumentum* che costituiva le credenziali di Giusto de Bona, il procuratore dei piranesi⁵. Era convinzione di Alderico che «predictum instrumentum non esse publicum, nec esse confectum per tabellionem creatum ab eo qui habere auctoritatem eius *cosi* creandi tabellionem»: il processo, quindi, non poteva essere celebrato in quanto una delle due parti – la comunità di Pirano – non era legalmente costituita davanti alla corte. Nella medesima sede il procuratore di Pirano rispose alle parole del vescovo sostenendo che Domenico «in Pirano habetur pro tabellione, et contractus illius loci ipse scribit sicut tabellio, et instrumenta sua habent publicam auctoritatem, et ille tabellio ab eo est factus tabellio qui habet ius faciendi tabellionem». Inoltre il procuratore aggiunse che la procura aveva «certam formam, iuxta illud decretale domini pape Alexandri»⁶. Giusto,

⁵ *Chartularium Piranense*, doc. 20 (= *Piranske listine*, 9), pp. 17-21. Le citazioni che seguono sono prese rispettivamente da ivi p. 18 e p. 20.

⁶ Giusto de Bona sembra rimandare alla decretale di Alessandro III (X. 2.22.2) cui i diplomatisti fanno riferimento soprattutto perché accosta l'autenticità conferita ai documenti dalla mano pubblica a quella che deriva dall'apposizione del sigillo: cfr., ad esempio, G. NICOLAJ, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250. La diplomatie épiscopale avant 1250*, Innsbruck 1995, pp. 377-392: p. 385. Sulla riflessione condotta dai giuristi civilisti e canonisti tra l'ultimo quarto del XII secolo e i primi quindici anni del Duecento vedi, per un momento di sintesi, A. GIORGI, S. MOSCADELLI, «*Ut ipsa acta illesa servantur*». *Produzione documentaria e*

infine, affermò che era pronto a dimostrare in sede processuale il diritto di Domenico di scrivere pubblici *instrumenta*. In questo modo i temi portati davanti ai giudici non riguardavano più solo la questione della decima – che comunque rimase l'argomento trattato con maggior rilievo durante tutte le sedute dei processi – ma anche il valore della documentazione presentata e, più in generale, il buon diritto di Domenico di rogare *instrumenta*.

Si dovrà notare a questo punto che nel momento in cui negava valore alle credenziali dei procuratori, il vescovo di Capodistria non aveva posto l'accento su imperfezioni dell'atto, bensì sul fatto che a scriverlo non fosse stato un notaio pubblico. Quello del vescovo era solo un tentativo per sfuggire ad un giudizio che lo avrebbe visto sconfitto, dati i documenti genuini che i piranesi potevano portare a difesa dei loro diritti. Ma la strategia – forse solo dilatoria – che egli aveva elaborato merita comunque attenzione: infatti, se da un lato poggiava sul divieto dei chierici di denunciare un loro superiore, dall'altro era piuttosto originale quando tirava in ballo la documentazione addotta dalla controparte durante il processo ponendo in dubbio la qualifica del notaio e, più in generale, le prerogative dell'autorità che lo aveva investito.

Sta in queste accuse la singolarità del caso piranese, perché era invece diffusa la prassi di contestare la genuinità dei documenti durante i processi, accusando chi li portava di servirsi di falsi. Su queste tematiche non mancano studi e, anzi, proprio dall'esame delle prove addotte per inficiare la validità degli atti i diplomaticisti sono partiti per studiare il valore probatorio delle carte medievali. Dalla letteratura sull'argomento è facile recuperare qualche esempio che mostra secondo quali procedure dal secolo VIII alle soglie del Duecento i documenti presentati durante i processi venissero o meno riconosciuti come genuini. Utili per cogliere la singolarità del caso piranese sembrano alcuni esempi su cui ha richiamato l'attenzione ormai molti anni fa Harry Bresslau⁷: il primo risale alla fine

archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi e S. Moscadelli, Trento 2009, pp. 1-110: pp. 18-26.

⁷ H. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, traduzione di A. M. Voci-Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10), pp. 581-582, e pp. 596-600.

del IX secolo e riguarda un documento astigiano di cui si nega il valore perché «ipse cartolam de notarium scribo publico scripta non erat»⁸, altri due – entrambi padovani, uno del 1100, del 1115 l'altro – riguardano una *cartula* di cui non fu riconosciuta la validità perché a scriverla non era stato un tabellone bensì un prete⁹. Si noti però che in entrambi questi esempi si confutava la validità del documento perché a stilarlo non era stato un notaio, mentre nel caso piranese che risale alle soglie del Duecento, la contestazione assume sfumature diverse poiché si obiettava al rogatario che, pur sottoscrivendosi notaio, non fosse effettivamente tale, in quanto nominato da chi non ne aveva l'autorità.

Rispetto agli esempi portati da Bresslau il caso che coinvolge Domenico risente dell'evoluzione del notariato durante il XII secolo. Converrà quindi soffermarsi su episodi più vicini al suo tempo. Tra questi è di primaria importanza una lettera di papa Innocenzo III all'arcivescovo di Milano del 1199, confluita poi nel *Liber extra*, la raccolta di decretali promossa da Gregorio IX (X. 2.22.6). In quella epistola si mostra come ci si doveva comportare nei processi per dimostrare la non genuinità di un documento. Nella lettera (stesa solo pochi anni prima che si svolgesse la disputa tra gli abitanti di Pirano e il vescovo di Capodistria) tra i vari indizi che mettono in dubbio la genuinità delle carte si annoverano caratteristiche quali la pergamena molto consumata, oppure recante parole scritte evidentemente più di recente rispetto alle altre, o ancora la presenza di un sigillo posticcio; anche il fatto che il documento non risultasse vergato da *publica manu* era preso in considerazione, intendendo però che a scriverlo non era stato un notaio – come era accaduto nei più risalenti episodi segnalati da Bresslau – senza toccare lo specifico caso di un rogatario che si fosse definito notaio pur senza esserlo, anche se già a quest'altezza cronologica – nei contesti dove il ricorso all'*instrumentum* era più diffuso – si cominciava a sentire la

⁸ *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. MANARESI, Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia, 92), pp. 347-350, anno 887.

⁹ A. GLORIA, *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia 1877, n. 334, p. 356, anno 1100; e Id., *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, Venezia 1879, vol. I, n. 70, p. 57, anno 1115.

necessità di verificare che chi scriveva gli atti fosse a tutti gli effetti notaio¹⁰. Nei casi previsti dalla lettera papale, infine, sono presi in esame quegli atti che certificavano un diritto o una proprietà e che potevano essere contraffatti per favorire uno dei contendenti durante il processo, mentre l'ipotesi che non autentico fosse il documento di procura non sembra sia stata presa in considerazione.

2. I documenti del notaio Domenico.

Le carte rogate da Domenico mostrano una professionalità inferiore rispetto a quella consueta tra i coevi notai istriani¹¹. Il primo documento a lui dovuto che si conserva risale al 16 luglio 1201 e riguarda la procura – che Domenico chiamava secondo la prassi veneziana «cartula commissionis»¹² – concessa a Giusto de Bona e a Papone di Giovanni in occasione della disputa con il vescovo di Capodistria¹³. L'atto si apre con l'invocazione verbale tipica delle coeve carte veneziane: «In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi»; seguono la datazione cronica completa di indizione e con l'indicazione del giorno resa col sistema moderno, e la datazione topica: «actum in castro Pirano»; gli attori della documentazione – il pievano con i suoi chierici e i rappresentanti della comunità – parlano

¹⁰ Risalgono al 1219 le prime registrazioni contenute nel *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie, (1219-1299)*, a cura di R. FERRARA e V. VALENTINI, Roma 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 4).

¹¹ Tutti i documenti di Domenico che si sono conservati riguardano la disputa sulla decima dell'olio: cfr. *Chartularium Piranense*, docc. 14, 17, 33, 35, 40, 50, 60 e 62.

¹² Il notaio istriano però non ha adottato il formulario tipico di quel documento. Sulla «cartula commissionis» cfr. G. PAGNIN, *Il documento privato veneziano*, I. *Il formulario*, Padova 1950, pp. 36-37; e A. LOMBARDO, *Note sul diritto commerciale veneziano*, in ID., *Studi e ricerche dalle fonti medievali veneziane*, Roma 1982, pp. 9-44: pp. 36-37. Sul documento veneziano una sintesi recente è A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan e G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1992, pp. 847-864, che si può leggere anche al seguente indirizzo Internet <http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-ducale-le-testimonianze-documentazione-e-notariato_%28Storia_di_Venezia%29/#> [consultato il 10.09.2013].

¹³ *Chartularium Piranense*, n. 14, pp. 12-13; riprodotto in *Piranske listine*, n. 5, pp. 24-25.

in prima persona usando il verbo al presente quando affermano di consegnare la procura: «damus ac tradimus cartulam comisionis»; l'elenco dei testimoni è introdotto dalla formula: «in presencia istorum testium»; segue la sottoscrizione del notaio: «Dominicus tabellius <cos> qui anc cartulam comisionis manu mea propria scripsi»; egli però, contravvenendo alla prassi diffusa, non ha apposto il proprio *signum*¹⁴.

A distanza di qualche mese, in dicembre, Domenico ha rogato un'altra «cartula commissionis»¹⁵. Ma in questo caso, rispetto al precedente, si notano numerose differenze nel formulario del documento. Esso si apre con un segno di croce cui segue l'invocazione verbale, che questa volta coincide con quella più frequente nella coeva documentazione istriana: «In nomine domini Dei eterni»; vengono quindi la datazione cronica e quella topica (che sarà ripetuta prima dell'elenco dei testimoni); il testo è in forma oggettiva e con verbi al passato; Domenico poi si è sottoscritto *notarius* e non più «tabellius», ma ha continuato a non apporre il *signum* notarile. In questo documento, inoltre, appare una soluzione singolare: nell'elenco dei testimoni si legge sempre «signo <cos> manus» davanti ad ogni nome di teste, ma questi *signa* (che in genere erano tracciati dal testimone oppure dallo stesso notaio) non compaiono sulla pergamena, dove neppure era previsto lo spazio per accoglierli.

Domenico stava evidentemente imparando il mestiere di notaio riprendendo il formulario da carte che aveva a disposizione. Lo dimostra un ulteriore documento che risale al 16 giugno 1202¹⁶. In questo caso si ripropone l'invocazione verbale nella forma del citato documento di dicembre, il giorno del mese è indicato col sistema a mese entrante e uscente, a parlare è però di nuovo l'autore della documentazione che usa il verbo al presente, seguono l'elenco dei testimoni senza sottoscrizioni e infine la

¹⁴ Sulla diffusione del *signum* notarile in Friuli ed in Istria cfr. R. HÄRTEL, *Zu Entstehung und Funktion des Notarsignets*, in *KunstKritikGeschichte. Festschrift für Johann Konrad Eberlein*, a cura di J. Aufreiter, G. Reisinger, E. Sobieczky, C. Steinhardt-Hirsch, Berlin 2013, pp. 107-133, dove, alle pp. 115-116, si segnalano pure alcuni casi di notai che non erano soliti apporre il *signum* (ivi nota 80, p. 129, si ricorda Domenico).

¹⁵ *Chartularium Piranense*, n. 17, p. 15; riprodotto in *Piranske listine*, n. 10, pp. 38-39.

¹⁶ *Chartularium Piranense*, n. 33, pp. 40-41; riprodotto in *Piranske listine*, n. 34, pp. 88-89.

sottoscrizione notarile, sempre priva di *signum*, però più articolata e con l'indicazione della località di provenienza del notaio: «Ego Dominicus notarius Piranensis qui anc cartulam interfui, scripsi et firmavi»¹⁷. Ma i documenti di Domenico non hanno ancora trovato forma codificata: nel luglio del 1202, scrivendo una procura, egli ha usato l'invocazione verbale ormai consueta, ha mantenuto l'uso del giorno indicato con mese entrante e uscente, ma è tornato al verbo alla terza persona e con il tempo al passato¹⁸. In questa pergamena la data topica e l'elenco dei nomi dei testimoni trovano posto nell'escatocollo e la sottoscrizione del notaio è simile a quella del documento precedente, sempre senza *signum*. Inoltre, per definire il documento, non si usa più la terminologia veneziana della «cartula commissionis». In seguito Domenico non si sarebbe più distaccato da questo formulario utilizzando però dal gennaio 1203 una sottoscrizione che, pur rimanendo ancora priva di *signum*, era più completa: «Ego Dominicus Piranensis notarius rogatus interfui, scripsi, complevi et roboravi»¹⁹.

3. *L'investitura notarile in Istria alle soglie del Duecento.*

L'imperfetta preparazione professionale di Domenico che l'analisi condotta nel capitolo precedente ha messo in luce, non sembra tale da prevedere la sussistenza di vizi di forma bastevoli ad inficiare agli occhi dei contemporanei la validità dei suoi documenti. Di conseguenza al vescovo Alderico non restava che porre in dubbio la legittimità dell'investitura. Per dimostrare la validità degli atti rogati da Domenico, i piranesi portarono tredici testimonianze nelle quali si sosteneva che egli era comunemente riconosciuto notaio nella terra di Pirano e che era stato investito dal conte Bertoldo in una pubblica

¹⁷ Dalla fotografia del documento (*Piranske listine*, n. 34, p. 89) risulta che davanti a *cartula* il notaio ha lasciato uno spazio bianco: forse perché non sapeva a quale tipologia ricondurre il documento che aveva rogato.

¹⁸ *Chartularium Piranense*, n. 35, pp. 42-43; riprodotto in *Piranske listine*, n. 35, pp. 90-91.

¹⁹ *Chartularium Piranense*, n. 40, pp. 46-47; riprodotto in *Piranske listine*, n. 41, pp. 104-105. Il documento, che si riferisce a una fase della disputa che ha coinvolto anche il vescovo di Trieste, presenta uno spiccato carattere narrativo (sono, ad esempio, riprodotti brani del dialogo tra il vescovo e i procuratori dei piranesi) ed è privo della data topica forse a causa di una dimenticanza del notaio.

cerimonia²⁰. La serie dei testimoni è aperta dal prete Venerio il quale affermò che Domenico era «tabellio et pro tabellione habetur in castro Pirano, et omnia instrumenta eius que ipse facit super contractibus et aliis negociis et testamenta autentica habentur in castro Pirano». Lo stesso Venerio era stato presente «ubi et quando dictus Dominicus fecit iuramentum tabellionatus coram comite Bertoldo qui est potestas illius loci per episcopum de Frisengo, qui habuit hanc potestatem ab imperatore et coram gastaldione et populo terre». In quell'occasione il conte investì Domenico «de tabellionatu cum lampulo mantelli» alla presenza di numerosi testimoni tra i quali anche Odolrico de Ripaldo e Giovanni de Inname che avrebbero poi testimoniato a Torcello durante quello stesso processo. Venerio inoltre dichiarò che l'investitura si era svolta a Pirano «in tribulo de Porta Domus [...] in quadragesima maiora proxime preterita». La seconda testimonianza, resa dal candelario Gualtiero, porta maggiori informazioni sulla figura del *comes Bertoldus* il quale «habuit hanc potestatem et comitatum istum a comite Mainardo, et iste Mainardus habet comitatum istum ab episcopo de Frisengo et ille habuit ab imperatore». La testimonianza dell'ostiaro Giovanni aggiunge un ulteriore tassello e informa che era trascorso «circa medium annum» dal momento in cui Domenico era stato investito notaio: ma questo dato contrasta con quanto aveva detto Venerio che collocava la nomina durante l'ultima quaresima. Gli altri testimoni hanno ripetuto queste informazioni in modo più o meno completo: Odolrico de Ripalto, ad esempio, affermò che Domenico «fuit investitus per lampulum pellium [la pelliccia] Bertoldi», mentre Giovanni Corvello sostenne che l'investitura era avvenuta «per clamidem comitis»; solo la deposizione di Pietro de Imena presenta una versione differente, poiché questo testimone ha affermato che «investivit eum Bertoldus cum ciroteca».

Si tratterà ora di capire come si svolse l'investitura. Colpisce, infatti, la circostanza per cui, se tutti i testimoni sono concordi nell'affermare che Domenico fosse comunemente ritenuto notaio, le versioni sul modo in cui il *comes* Bertoldo lo aveva investito, pur raccolte solo a pochi mesi

²⁰ *Chartularium Piranense*, n. 22, pp. 22-31; riprodotto in *Piranske listine*, n. 18, pp. 54-55; cfr. F. Kos, *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku*, Ljubljana 1928, vol. V, pp. 134-137.

dall'evento, variano. Il notaio che registrava le testimonianze si accorse che i racconti non erano coincidenti²¹, ma non ebbe difficoltà ad inserire nel testo che andava scrivendo, accanto al raro *ciroteca*, cioè guanto, e al ricercato *clamis*, il corto mantello dei soldati, espressioni come «lampulum mantelli» e «lampulum pellium» di cui si può solo intuire il significato. *Lampulus* in particolare è un termine di cui non saprei indicare il senso preciso: bisogna però dire che Domenico Soave, il notaio del vescovo di Torcello che ha steso questo documento, lo ha utilizzato due volte (la lettura della pergamena non lascia spazio a dubbio) scrivendolo in entrambi i casi allo stesso modo. Solo due vocabolari di latino medievale registrano la voce *lampulus*: il *Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae* che propone come traduzione *limbus* cioè *lembo*, ma censisce unicamente l'occorrenza presente in questo documento; e il *Glossario* di Francesco Semi che si comporta allo stesso modo²². Entrambi i lessici, inoltre, associano al termine *lampulus* la voce *lanchus*, attestata nella documentazione istriana del Trecento cui assegnano il medesimo significato, traducendo comunque sempre a senso. Ma *lampulus*, se pure molto raro, non era un termine in uso solo in ambiente istriano, infatti compare nella versione *lampus* e nel medesimo contesto in documento rogato a Trento nel 1222: anche nell'Indice dei nomi che correda l'edizione del *codex Wangianus*, *lampus* è reso, seguendo la logica della frase in cui trova posto, «lembo, orlo»²³.

Com'è noto, durante la cerimonia dell'investitura avveniva il passaggio di un oggetto che in genere richiamava il tipo di bene o l'ufficio trasmesso,

²¹ Scrisse infatti che Pietro «dicit tamen quod investivit [...] cum ciroteca» (*Chartularium Piranense*, p. 28), dove il *tamen* marca la differenza tra questa e le altre testimonianze.

²² Cfr. *Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae*, a cura di M. Kostrencic, V. Gortan, Z. Herkov, Zagreb 1974, vol. IV, p. 639; e F. SEMI, *Glossario del latino medioevale istriano*, Venezia 1990, p. 219.

²³ *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di E. CURZEL e G. M. VARANINI, con la collaborazione di D. FRIOLI, Bologna 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 5), vol. II, n. 51*, pp. 1214-1216: p. 1215: «dominus Albertus, Dei gratia sancte Tridentine ecclesie venerabilis episcopus, iure et nomine recti feudi cum lampo sue crosine agnelli investivit Bertholdum Scabellium de Bolzano per se et suos successores de uno casamento warbo in castro de Revestaine». Per la proposta di traduzione vedi *Codex Wangianus* cit., vol. I, p. 485.

così, ad esempio, nel 1293 il patriarca di Aquileia Raimondo della Torre investì a Cividale il capodistriano Michele de Lugnani con «calamario et penna»²⁴. All'inizio del Duecento, in una realtà lontana da quella in cui si andava codificando il modello del notaio pubblico, forse, al momento dell'investitura, Domenico di Pirano ha ricevuto da Bertoldo un pezzo di stoffa di dimensioni tali che ad alcuni dei presenti sembrò un guanto ad altri una mantella: l'investitura si sarebbe di conseguenza realizzata *per cirotecam* oppure *per pallium*, come in tanti casi accadeva in ambito feudale²⁵. Oppure, e pare più probabile, si potrebbe ipotizzare che l'investitura avvenne per contatto e che Domenico abbia toccato l'orlo del mantello di Bertoldo: in questo caso la cerimonia si sarebbe svolta secondo modalità analoghe a quelle attestate di frequente in documenti trecenteschi friulani, ma anche goriziani ed istriani dove si legge che l'investitura avveniva *per fimbriam sue guarnachie* oppure *suae clamidis*²⁶.

Resta ancora da chiarire chi fosse questo conte *Bertoldus*. Luigi Morteani proponeva di riconoscere nel *comes* un personaggio non attestato in altri documenti che aveva ricevuto in feudo dal conte Mainardo II di Gorizia il castello di Pirano²⁷. De Franceschi, invece, ha creduto di individuare in questa figura Bertoldo IV di Andechs Merania, marchese d'Istria sino al 1204, mentre Mainardo sarebbe da identificare con Mainardo di

²⁴ Cfr. *I quaderni di Gualtiero da Cividale (1274-1275, 1291-1294)*, a cura di L. PANI, Roma - Udine 2009 (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli. Serie medievale, 9), doc. 239, pp. 335-336. L'abbreviatura era già stata edita da V. JOPPI, *Aggiunte inedite al codice diplomatico istro-tergestino del secolo XIII*, Udine 1878, doc. 19, p. 44, il quale credeva che il quaderno in cui l'aveva trovata, fosse appartenuto al notaio Alberto.

²⁵ Cfr. il classico saggio di J. LE GOFF, *Il rituale simbolico del vassallaggio*, in ID., *I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale*, traduzione di A. De Vincentiis, Roma - Bari 2001, pp. 21-111, con, alle pp. 106-107, l'elenco di oggetti simbolici usati durante l'investitura.

²⁶ Una prima ricerca sul lessico della documentazione istriana si può fare - sia pure con grande prudenza - utilizzando il *Codice diplomatico istriano* di Pietro Kandler disponibile sul sito Internet <www.scrineumadriae.it> curato da Fulvio Colombo [consultato il 10.09.2013].

²⁷ MORTEANI, *Sulla lite per la decima dell'olio* cit., p. 253.

Schwarzenburg, conte d'Istria dal 1158 al 1183²⁸. Per corroborare con un'ulteriore prova questa identificazione De Franceschi ha richiamato l'attenzione su un processo che contrappose – sempre nel 1201 – il vescovo di Capodistria Alderico alla badessa di Santa Maria d'Aquileia in una causa per le decime di Isola d'Istria, una cittadina costiera poco distante da Pirano²⁹. Su questo documento converrà soffermarsi anche perché è utile per comprendere meglio il caso di Domenico visto che mette in luce come, alle soglie del Duecento, in Istria fosse necessario dimostrare che lo scrittore delle carte era effettivamente un notaio³⁰. Infatti in questa pergamena – purtroppo gravemente danneggiata e solo in parte leggibile – è riportata la testimonianza di prete Giovanni di Isola il quale, tra le altre cose, ha affermato che «Liotfredus et Amelricus sunt tabelliones et habiti sunt pro tabellionibus a multis diebus retroactis usque nunc» e che egli era presente quando i due «investiti fuerunt de notaria a marchione Pertholdo». Concordava con il prete Giovanni un altro testimone, *Mengossus*, il quale affermò che i due «habent et tenent pro notariis in tota terra illa per marchionem». Lo stesso Bertoldo che aveva investito Liotfero e Amelrico, conclude De Franceschi, avrebbe investito anche Domenico.

L'ipotesi di De Franceschi, però, non tiene conto del fatto che le testimonianze di Giovanni e *Mengossus* erano favorevoli al vescovo di Capodistria, mentre nel caso della disputa con Pirano fu proprio il prete Pietro, l'unico testimone convocato nel 1201 da Alderico a Torcello, ad affermare che «Bertoldus, qui eum dicitur fecisse tabellionem, non potuerit

²⁸ *Chartularium Piranense*, p. XXV. Vedi inoltre C. DE FRANCESCHI, *Mainardo conte d'Istria e le origini della contea di Pisino*, in «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 28 (1926), pp. 35-62. Che a compiere l'investitura sia stato Bertoldo IV pensa anche Kos, *Gradivo* cit., vol. V, p. 134, nota 161, secondo cui però Mainardo andrebbe identificato con il conte di Gorizia (ivi p. 135, nota 167).

²⁹ Questa vicenda è ricostruita in R. HÄRTEL, *Studi sui documenti del monastero di S. Maria di Aquileia (1036–1250)*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 89-90 (2011), pp. 11-72, alle pp. 55-58.

³⁰ Il documento ora si legge in *Die älteren Urkunden des Klosters S. Maria zu Aquileia*, doc. 47, pp. 143-145. Härtel, che non ha tenuto in considerazione i risultati cui era giunto De Franceschi studiando la documentazione piranese, nel regesto ritiene a torto che il vescovo di Capodistria nel 1201 fosse ancora Aldigero.

eum facere quia non habet hanc auctoritatem»³¹. Se consideriamo che un notaio Amelrico era attivo a Capodistria sino al 1216 (di Liotfredo non conosco altre attestazioni), per dare ragione a De Franceschi bisognerebbe ritenere falsa la testimonianza di Pietro, oppure presumere che ci si riferisca a due personaggi diversi – un *comes* ed un *marchio* – entrambi di nome Bertoldo.

Lasciamo in sospeso la questione per analizzare meglio il documento prodotto nella disputa tra Alderico e la badessa di Santa Maria. Si osserverà così che la lista delle testimonianze in quella sede era chiusa dalle deposizioni di Gigliolo de Sentella e del notaio Alberto, i quali dichiararono che Martino «qui morabatur iuxta capellam domini Gerardi Paduani episcopi» era stato notaio poiché «publica fama est per totam terram Padue quod erat notarius»³². Quel Martino, che all'epoca di questo processo doveva essere defunto, fu, io credo, il notaio che aveva rogato la sentenza in favore del vescovo di Capodistria in contrasto con le monache di Santa Maria per le decime di Isola emanata nel 1188 (oppure nel 1189) dal vescovo di Padova Gerardo Offreducci di Marostica³³. Mentre Amelrico andrà identificato con quell'«Alemricus Iustinopolitane civitatis notarius» che rogò l'atto con cui nel 1186 il comune di Capodistria costituì la rendita per i vescovi cittadini, un altro documento che mostrava il buon diritto

³¹ *Chartularium Piranense*, doc. 23, pp. 31-33 (la testimonianza del prete Pietro si legge a p. 32); riprodotto in *Piranske listine*, n. 16, pp. 50-51.

³² *Die älteren Urkunden des Klosters S. Maria* cit., p. 145.

³³ Questo documento è perduto: cfr. HÄRTEL, *Studi sui documenti del monastero di S. Maria* cit., p. 55. Un «Martinus sacri palatii notarius» compare impegnato a rogare i documenti del vescovo di Padova dal 1148 (ma con maggior frequenza dal 1166) al 1182 in GLORIA, *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza* cit., vol. I, n. 508, p. 373; e in ID., *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, Venezia 1881, vol. II, n. 898, p. 150; n. 901, pp. 151-152; n. 916, p. 159; n. 957, pp. 184-185; n. 1147, p. 295; n. 1165, p. 304; n. 1174, p. 308, n. 1176, pp. 309-310; n. 1181, p. 312, n. 1313, pp. 383-384; n. 1322, pp. 387-388; n. 1343, p. 400; n. 1377, p. 420; n. 1416, p. 468. Dopo il 1183, venuto meno il supporto del *Codice diplomatico padovano*, non si riesce più a seguire l'attività di Martino di cui con certezza sappiamo solo che nel 1210 era già morto (cfr. ID., *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101* cit., vol. II, n. 915, pp. 158-159, copia di un documento di «quondam Martini notarii»).

della diocesi³⁴: è probabile che il vescovo Alderico abbia portato al processo i documenti che attestavano le sue prerogative sulle decime di Isola ed abbia dovuto anche presentare testimoni che dimostrassero come quegli atti fossero validi. Se così andarono le cose, il marchese Bertoldo che tanti anni prima procedette all'investitura, sarebbe da identificare con Bertoldo III di Andechs, marchese d'Istria dal 1173 e morto nel 1188, e non con suo figlio Bertoldo IV, morto nel 1204 e marchese ai tempi in cui Domenico di Pirano divenne notaio³⁵. Quella di Amelrico e Liofredo, da datare al più tardi al 1185, sarebbe così una delle più antiche investiture notarili di cui si ha notizia, visto che segue di pochi anni la prima attestata che avvenne a Piacenza nel 1164 ad opera del conte di Lomello³⁶.

Sulla prassi delle investiture notarili tra XII e XIII secolo non siamo bene informati³⁷, ma il caso istriano appena esaminato mostra in azione un

³⁴ *Codice diplomatico istriano*, a cura di P. KANDLER, vol. I, ristampa Trieste 1996 (altra ristampa Varese 2003), n. 172, pp. 325-326. Questa identificazione è proposta anche da F. Kos, *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku*, Ljubljana 1915, vol. IV, n. 724, pp. 366-367.

³⁵ Che a investire i due notai capodistriani sia stato Bertoldo III ritiene anche Kos, *Gradivo* cit., vol. V, p. 6 e nota 12. Sulla famiglia Andechs vedi T. WELLER, *Die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert*, Köln 2004, pp. 698-750.

³⁶ Il documento è edito in J. VON FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1874, vol. IV, p. 179. Anche nella rapida storia del notariato per punti proposta da G. NICOLAJ, "Originale, authenticum, publicum": una sciarada per il documento diplomatico, in *Charters, Cartularies, and Archives: The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*, a cura di A. J. Kosto e A. Winroth, Toronto 2002, pp. 8-21 (che si legge in data 10.09.2013 nel sito Internet <<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/nicolaj2.html>>) quello del 1164 è il primo episodio ricordato.

³⁷ Di norma gli studiosi si limitano a prendere atto che dal tempo del Barbarossa tra le prerogative imperiali rientrava anche la «potestas faciendi notarios». Lo studioso che più ha indagato questo aspetto della storia del notariato è stato Giorgio Costamagna: cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, 1), pp. 16-22, dove lo studioso si sofferma soprattutto sui tentativi posti in atto dal Comune per ottenere il diritto di nominare i notai; e, per uno sguardo a più largo raggio, Id., *Il notariato nell'Italia settentrionale durante i secoli XII e XIII*, in *Notariato público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*, València 1989, vol. II, pp. 991-1008; e Id., *Il notaio ed il documento notarile nella crisi della "auctoritas universale"*, in *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*, Milano 1986, pp.

personaggio di primo piano assai vicino all'imperatore Federico Barbarossa al cui fianco si era trovato sia a Legnano sia a Costanza. Quando dallo scenario lombardo rientrò nelle sue terre, a quanto pare il marchese ripropose nelle cittadine costiere dell'Istria una prassi che si andava affermando nelle regioni in cui stava maturando il modello dell'*instrumentum*. Ma in quei centri periferici la presenza dell'investitura non implicò anche la diffusione del titolo di «imperiali auctoritate notarius»: a Trieste, che non faceva parte del marchesato, i notai all'inizio del Duecento (e sino agli anni Ottanta del secolo) ancora si sottoscrivevano «notarius sacrii palacii», mentre quelli delle altre città istriane si limitavano – e neanche in tutti i casi – a ricordare accanto al loro nome quello della città in cui risiedevano. Eppure l'intervento di un'autorità pubblica che conferisse il titolo di notaio era sentito necessario: lo dimostrano le testimonianze del processo che vedeva coinvolto il vescovo di Capodistria contro la badessa di Santa Maria in cui per i notai istriani si ricorda l'investitura, mentre del notaio padovano – che pure operava in una realtà in cui il notariato era più solido – si dice solo che era comunemente riconosciuto tale; e lo attesta anche il caso del piranese Domenico il quale si era fatto investire da un *comes* che, sia pure tramite numerose mediazioni, era detentore di un'autorità pubblica che si rifaceva espressamente all'Impero³⁸.

In questa sede importa anche sottolineare il fatto che nel 1201 – prima del mese di aprile, ritiene Härtel – Alderico portò davanti al giudice che doveva pronunciarsi sulla contesa con l'abazia di Santa Maria le carte che provavano i suoi diritti sulle decime di Isola. È probabile che

85-99. Per un momento di rapida sintesi cfr. A. MEYER, «*Felix et inclitus notarius*». *Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 92), pp. 28-45; mentre per le nomine notarili nel Duecento si veda G. TAMBA, *Notai. Regno d'Italia*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, vol. II, Roma 2005, pp. 396-401.

³⁸ G. DE VERGOTTINI, *Per la revisione delle liste cronologiche. Prospetto delle singole autorità investite di pubblici poteri e note esplicative*, in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977, vol. III, pp. 1113-1129: p. 1127, nota 19, sostiene che il conte Bertoldo era «investito soltanto dei possessi del fisco regio entro il castello di Pirano» e quindi non va confuso con il marchese Bertoldo IV attestato in Istria solo nel 1194 (cfr. anche ID., *Lineamenti storici* cit., p. 73).

l'avvocato delle monache avesse allora messo in dubbio la validità di quei documenti – tanto più che uno dei notai che li aveva scritti nel frattempo era morto – così che il vescovo aveva dovuto dimostrare *per testes* che chi li aveva rogati era stato notaio. A distanza di pochi mesi soltanto, nel dicembre dello stesso anno, Alderico, memore di questo processo, provò ad utilizzare lo stesso espediente per difendersi dalle pretese dei piranesi. Nella controversia su Isola il vescovo ebbe la peggio e non sappiamo quale peso venne riconosciuto ai documenti che aveva addotto. Neppure nella disputa con Pirano ad Alderico arrise miglior fortuna e in questo caso, assai meglio documentato, le carte del processo rivelano che il notaio si vide riconosciuta la sua qualifica da un tribunale.

4. *Domenico notaio per pubblica fama.*

Ritorniamo quindi a seguire la vicenda relativa ai processi per la decima dell'olio di Pirano. Dopo che il vescovo di Torcello e il primicerio di Grado si erano espressi in favore dei piranesi, Alderico ricorse in appello e il processo fu affidato all'abate di San Felice e a Lorenzo pievano di Sant'Ermacora nella diocesi di Castello³⁹. Di fronte al nuovo tribunale, convocato per l'occasione a Rialto, nel luglio del 1202 il vescovo Alderico ripropose gli stessi argomenti che aveva avanzato già in precedenza, sostenendo che *l'instrumentum sindicatus* «non erat confectum per manum publicam». A rispondergli fu questa volta l'avvocato dei piranesi il quale ribadì che «ille qui fecit instrumentum tabellio est et pro tabellione habetur in castro Pirani, et instrumenta sua publica habent auctoritatem in castro Pirani»: l'argomento dell'investitura ricevuta dal *comes* Bertoldo in quest'occasione era quindi lasciato cadere. Nonostante queste affermazioni il parroco e i chierici di Pirano sentirono la necessità di produrre un nuovo documento e si rivolsero ancora una volta a Domenico perché stendesse la procura per il diacono *Artuicus*⁴⁰, il quale pochi giorni dopo si presentò a Rialto, davanti

³⁹ *Chartularium Piranense*, doc. 34, pp. 41-42; riprodotto in *Piranske listine*, n. 36 A, pp. 92-93. Sulla procedura d'appello al tempo di Innocenzo III cfr. L. BAIETTO, *Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007 (Istituzioni e società, 9), pp. 142-167.

⁴⁰ È il già citato doc. 35 del *Chartularium Piranense*.

al tribunale, esibendo le sue nuove credenziali⁴¹. La documentazione conservata non ci consente di seguire la vicenda processuale in ogni dettaglio: comunque Alderico sembra avere ricusato pure questo secondo tribunale e il papa Innocenzo III diede allora a Gebeardo vescovo di Trieste l'incarico di giudicare nella disputa. Furono i piranesi questa volta a rifiutare il giudice, affidando le loro argomentazioni ad un documento rogato proprio da Domenico⁴². È interessante vedere come, anche in questo caso, gli atti scritti giochino un ruolo di riconosciuto rilievo. Quando i sindaci di Pirano si presentarono davanti a Gebeardo, costui pretese di vedere le loro credenziali. Allora i piranesi risposero «sub tali conditione vobis damus hec instrumenta ut ea nobis reddeatis», ma una volta avute le carte il vescovo «eis reddere noluit». Inoltre Gebeardo impedì ai sindaci di Pirano di ricorrere al consiglio dei loro esperti e di servirsi durante il processo di un notaio di fiducia.

Dopo che il vescovo di Trieste ebbe cassato la sentenza del vescovo di Torcello e del primicerio di Grado – il secondo processo sembra si fosse interrotto prima del verdetto – e si pronunciò in favore di Alderico, furono i piranesi a ricorrere in appello e la causa venne affidata a Gerardo Offreducci vescovo di Padova, che già si era espresso in favore della diocesi di Capodistria qualche anno prima, al tempo della controversia con le monache di S. Maria d'Aquileia. Di fronte al tribunale padovano i piranesi dovettero farsi assistere da un avvocato più preparato, come dimostrano i frequenti riferimenti al Digesto, ma soprattutto al Decreto di Graziano e alle decretali che ricorrono in questi documenti⁴³. L'avvocato che redasse il libello dei piranesi si soffermò anche sul caso della validità dei documenti rogati dal notaio Domenico⁴⁴. È interessante leggere le argomentazioni

⁴¹ *Chartularium Piranense*, doc. 36, pp. 43-44; riprodotto in *Piranske listine*, n. 37, pp. 96-97.

⁴² È il già citato doc. 40 del *Chartularium Piranense*. Quella turbolenta seduta è descritta anche nelle testimonianze che i piranesi resero davanti al tribunale del vescovo di Padova: cfr. *Chartularium Piranense*, doc. 43, pp. 51-53; riprodotto in *Piranske listine*, n. 43, pp. 108-109.

⁴³ *Chartularium Piranense*, doc. 36, pp. 43-44; riprodotto in *Piranske listine*, n. 37, pp. 96-97.

⁴⁴ *Chartularium Piranense*, doc. 44, pp. 53-60; riprodotto parzialmente in *Piranske listine*, n. 49, pp. 120-121.

addotte per dimostrare come le accuse di Alderico fossero infondate, mentre i procuratori dei piranesi erano da considerare del tutto legittimi:

Quod autem opponitur de tabellione quod non sit tabellio, Piranensibus non preiudicat quia testibus Piranensium probatum est Dominicum tabellionem esse et sicut tabellio instrumenta publica conficit et in Pirano pro tabellione habetur et probatur per presbiterum Venerium, Walterium et alios. Nam tabellio est et pro tabellione habetur sufficetur enim si tamen crederetur esse tabellio, ut in Extravagantibus, De iure patronatus, Consulta(tionibus) et in Decretis III, questio VII, § Tria, et in ff De officio pretoris, lex Barbarius. Item testibus Piranensium liquido probatur quod Iustus et Artuichus diaconus scindici constituti fuerunt (p. 56).

Numerosi testimoni avevano sostenuto durante il processo che Domenico era un pubblico notaio ed alcune norme di diritto canonico e romano dimostravano che queste testimonianze bastavano per considerarlo tale a tutti gli effetti, anche se la regolarità della sua investitura era dubbia. De Franceschi non si è soffermato ad individuare puntualmente i rimandi alla legislazione citati nel lungo documento e portati davanti ai giudici durante questo processo, converrà però indicarli almeno per il brano appena citato. Nel primo caso si tratta di un passo tratto da una lettera di Alessandro III confluito verso il 1190 nel *Breviarum extravagantium* di Bernardo da Pavia (*Compilatio* I, Lib. III, Tit. XXXIII, c. 23), e poi passato nel *Liber Extra* di Gregorio IX (III. 38. 19) in cui, tra l'altro, si legge che un chierico non dovrà decadere dall'ufficio qualora si dovesse scoprire che a presentarlo non è stato il vero titolare del patronato sulla chiesa affidata alle sue cure⁴⁵. Il secondo rimando concerne il Decreto di Graziano (C. 3, q. 7, c. 1) e illustra le caratteristiche di chi può fungere da procuratore, specificando anche – con parole prese quasi alla lettera dal codice di Giustiniano – che le sentenze pronunciate da uno schiavo comunemente ritenuto libero rimangono valide pure nel caso che costui «postea in servitatem depulsus sit»⁴⁶. Questo capitolo del Decreto richiama direttamente la citazione del

⁴⁵ In *Chartularium Piranense*, doc. 44, p. 56, De Franceschi ha trascritto «De iure patronatu consulto», ma nel documento si legge *consulta* senza alcun segno di abbreviazione, propongo di integrare *Consultationibus* riprendendo il testo di Bernardo da Pavia: cfr. *Quinque compilationes antiquae nec non collectio canonum Lipsiensis*, a cura di E. FRIEDBERG, Leipzig 1882 (rist. Graz 1956), p. 42.

⁴⁶ In *Chartularium Piranense*, doc. 44, p. 56, si legge «in Decretis III questio, VII c.

Digesto che chiude la dimostrazione: si tratta di un frammento di Ulpiano (D. 1.14.3) destinato a larga fortuna anche per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività notarile⁴⁷. Nel passo del Digesto – partendo dall'analisi del caso dello schiavo fuggitivo Barbario Filippo che, mentendo sul suo stato giuridico, era riuscito a farsi eleggere pretore, ma in seguito fu scoperto, decadde dall'ufficio e venne ricondotto in schiavitù – si afferma che anche gli atti emanati da un funzionario nominato irregolarmente sono validi se quel funzionario è comunemente riconosciuto tale⁴⁸. Al tempo di Domenico la dottrina relativa al funzionario di fatto, nella quale sarebbe rientrata anche la validità degli *instrumenta* rogati da un “notaio putativo”, non era ancora consolidata, ma l'analisi di questo processo mostra già l'indirizzo che andava prendendo, sin dal suo inizio, quello che sarebbe diventato un lungo e controverso cammino⁴⁹.

Il più alto livello della cultura giuridica messo in mostra dal tribunale padovano non servì a produrre una sentenza che conciliasse le parti, di conseguenza il vescovo di Capodistria ed i piranesi fecero nuovamente

tertio», ma l'uso del tempo non prevedeva l'indicazione del capitolo con un numero bensì con l'*incipit*, che nel documento in questione è senza ombra di dubbio *tria*.

⁴⁷ Vi si faceva ricorso ancora in età moderna: cfr. T. GEHLEN, *La signification de la “lex Barbarius Philippus” (D.1.14.3) pour le notariat en Hollande et Zelande aux 17^{me} et 18^{me} siècles*, in “*Viva vox iuris romani*”. *Essays in Honour of J. E. Spruit*, a cura di L. De Ligt et alii, Amsterdam 2002, pp. 51-59.

⁴⁸ Cfr. P. FEDELE, *Il funzionario di fatto nel diritto canonico*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, Firenze 1936, vol. I, pp. 321-379, alle pp. 332-334 per il passo di Ulpiano e del Decreto di Graziano (con il rinvio al *Codex Iustinianus*). Invece la decretale di Alessandro III contenuta nel *Breviarium* di Bernardo da Pavia non rientrò tra le norme utilizzate dai giuristi per definire la figura del funzionario di fatto.

⁴⁹ M. E. LUCIFREDI PETERLONGO, “*Barbarius Philippus ... servus fugitivus praetor designatus est*”, in ID. e R. LUCIFREDI, *Contributo allo studio dell'esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, Milano 1965, pp. 1-113, alle pp. 100-103 segnala che, a parere di Bartolo da Sassoferrato, solo dopo dieci anni di esercizio incontrastato della professione un notaio putativo poteva essere considerato notaio a tutti gli effetti anche qualora la sua nomina fosse messa in dubbio, mentre Baldo degli Ubaldi riteneva che in nessun caso avessero valore gli *instrumenta* di un notaio che non fosse stato regolarmente investito. Richiama il caso piranese la formula «per testes» che compare, ad esempio, nel 1219 a Bologna: cfr. *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie* cit., p. 11, e p. 15.

appello al pontefice Innocenzo III prima che il procedimento si concludesse. In tanto la causa rimaneva aperta visto che Gerardo aveva cassato sia il giudizio in favore dei piranesi emesso dal vescovo di Torcello e dal primicerio di Grado, sia quello a vantaggio di Alderico emanato dal vescovo di Trieste. Il pontefice accolse l'appello dei contendenti e affidò la causa a due vescovi: Domenico II vescovo di Chioggia e Ugucione vescovo di Ferrara. Sembra trattarsi di una corte assai autorevole dato che Domenico in quegli anni svolse alcuni importanti incarichi analoghi e soprattutto che Ugucione potrebbe essere individuato con il canonista Ugucione da Pisa⁵⁰. Ma, giunti a questo punto della disputa, l'argomento contro il notaio Domenico venne lasciato cadere, egli inoltre nel 1205 rogò a breve distanza di tempo due procure con cui i consoli e il popolo di Pirano nominarono loro procuratore Giusto de Bona anche per rappresentarli davanti al nuovo tribunale⁵¹.

5. *Per concludere: le investiture notarili in Istria nei secoli XIII e XIV.*

La prerogativa di investire i notai spettava ai marchesi d'Istria già alla fine del XII secolo, come dimostra il citato caso dei notai capodistriani Amelrico e Liofredo, e come confermano alcune sottoscrizioni notarili più tarde in cui si legge il rimando all'autorità che ha nominato il notaio. Dagli anni Trenta del Duecento e poi per tutto il corso di quel secolo, infatti, furono numerosi i notai istriani che nelle sottoscrizioni ricordavano il nome del patriarca di Aquileia il quale, esclusivamente nelle sue vesti di marchese d'Istria, li aveva investiti, mentre ancora nel Trecento è attestata la prerogativa dei patriarchi di nominare notai in Istria⁵². Inoltre

⁵⁰ Questa identificazione è però rifiutata dalla letteratura più recente: cfr. W. P. MÜLLER, *Huguccio. The Life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, Washington 1994.

⁵¹ Sono rispettivamente i docc. 60, p. 78-79, e 62, p. 80 del *Chartularium Piranense*.

⁵² Meno chiara appare la situazione in Friuli o in altri luoghi del Patriarcato al di fuori del marchesato d'Istria, però L. Pani ritiene che Gregorio da Montelongo abbia nominato notai anche a Cividale del Friuli: cfr. *I quaderni di Gualtiero da Cividale* cit., pp. 53-60, e in particolare la lunga nota 138 di pp. 53-54. Molte informazioni sul ruolo dei patriarchi di Aquileia in Istria si leggono in P. ŠTIH, *I patriarchi di Aquileia come margravi della Carniola*, in *Aquileia e il suo patriarcato*, Udine 2000, pp. 368-389, che riprende H. SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja*

il patriarca Raimondo della Torre mostrò di possedere il diritto di investire i notai infeudando il «tabellionatum Pole» ai Castropola, la famiglia che esercitava la signoria sulla città che comunque rimaneva nell'orbita patriarcale⁵³. Infine, dalla fine del XIII secolo, grazie alla presenza dei protocolli dei cancellieri patriarcali, si conservano anche i documenti che erano stati redatti in quelle circostanze. L'esempio più antico risale al 1292, mentre era patriarca Raimondo della Torre, ed è contenuto nel quaderno di Gualtiero da Cividale: in quell'occasione Bonifacio del fu Ottone di Pola fece un viaggio di quasi duecento chilometri per recarsi ad Udine accompagnato da due suoi concittadini che funsero da testimoni, e, dopo avere ricevuto l'investitura, pronunciò il consueto giuramento⁵⁴. L'anno dopo Gualtiero registrò un'altra investitura: questa volta la cerimonia ebbe luogo a Cividale dove era giunto il capodistriano Michele de Lugnani, egli pure nominato tramite la consegna di una penna e di un calamaio dopo la pronuncia del giuramento⁵⁵. Quando ormai il peso politico dei patriarchi in Istria era diminuito notevolmente a vantaggio di Venezia – e il rimando all'autorità del marchese d'Istria era sparito dalle sottoscrizioni dei notai⁵⁶ – la cerimonia dell'investitura notarile è descritta con maggiori

bis zum Ende der Staufer, Graz - Köln 1954, pp. 145-155. Si veda inoltre DE VERGOTTINI, *Lineamenti storici* cit., pp. 75-163.

⁵³ Si trattava del diritto di autorizzare i notai a scrivere i loro documenti a Pola e nel suo distretto, ma anche di intervenire direttamente sulla documentazione apponendovi una sottoscrizione che la vidimava secondo una prassi attestata nell'ultimo quarto del Duecento anche in altre cittadine istriane e che poi portò all'ufficio dei vicedomini. Cfr. per il caso di Pola C. DE FRANCESCHI, *Il comune polese e la signoria dei Castropola*, in «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 18 (1902), pp. 281-361: pp. 334-335; e più in generale per i vicedomini D. DAROVEC, *Ruolo dei vicedomini istriani nella redazione degli atti notarili in rapporto ad uffici affini dell'area adriatica*, in «Acta Histriae», 18/4 (2010), pp. 789-822.

⁵⁴ *I quaderni di Gualtiero da Cividale* cit., doc. 124, pp. 223-224.

⁵⁵ Vedi sopra nota 24. Inoltre V. MASUTTI, *Francesco di Nasutto, notaio*, in *Nuovo Liruti* cit., pp. 345-345, informa che nel quaderno di Francesco si legge l'imbreviatura stesa in occasione dell'investitura del notaio Tommaso da Muggia da parte del patriarca Raimondo.

⁵⁶ Ancora ad inizio del Trecento erano attivi notai nominati da Gregorio di Montelongo: cfr. «*Chartularium Piranense*». *Raccolta di documenti medievali di Pirano*, a cura di C. DE FRANCESCHI, vol. II, 1301-1350, Parenzo 1940, doc. 4, pp. 32-33, anno 1302: «Noe Pira-

particolari nel quaderno del cancelliere Gabriele da Cremona: in questo caso a procedere alla nomina fu nel 1326 Giovanni abate di Rosazzo, il vicario del patriarca Pagano della Torre, davanti al quale si era presentato Giovanni Stumulo, originario di Zara ma residente a Muggia, giunto ad Udine accompagnato da un altro notaio di Muggia, forse il suo maestro; il vicario patriarcale aveva investito Giovanni «cum pena et pugilari» dopo averlo constatato idoneo per l'ufficio e dopo che costui aveva giurato sulla Bibbia. Da questo documento, inoltre, risulta che i patriarchi potevano investire i notai grazie ad un privilegio imperiale e che i notai di nomina patriarcale erano autorizzati ad esercitare la professione solo all'interno del distretto e della giurisdizione patriarcale⁵⁷. La cerimonia è descritta con ancora maggiori particolari in un'imbreviatura del 1337 contenuta in un registro di Gubertino da Novate. Anche in questo caso l'investitura si svolge lontano dall'Istria, ad Aquileia, dove l'aspirante notaio Cristoforo di Capodistria si era recato forse accompagnato da alcuni concittadini. Inginocchiatosi davanti al patriarca Bertrando di San Genesio, Cristoforo giurò che avrebbe redatto i documenti correttamente e senza frode, usando la pergamena e mantenendo la riservatezza sui contenuti. Alla fine della cerimonia Gubertino aveva redatto un documento con appeso il sigillo patriarcale da consegnare al nuovo notaio⁵⁸.

nensis notarius incliti Gregorii marchionis»; e doc. 12, pp. 44-45, anno 1304: «Dominicus de Pirano incliti Gregorii marchionis notarius». Il più recente documento pubblicato nel *Codice diplomatico istriano* cit., in cui compare il rimando al patriarca nella sottoscrizione risale al 1297 e, rispetto alle formule in uso nei decenni precedenti, mostra significative varianti poiché Raimondo non è ricordato nelle sue vesti di marchese d'Istria bensì di patriarca e di marchese della Carniola: cfr. *ivi*, vol. II, n. 486, p. 837: «Ego presbyter Iplotus canonicus Parentinus domini Raymundi patriarche Aquilegensis atque Carniole marchionis notarius scripsi». Solo un generico richiamo all'autorità patriarcale si legge nelle sottoscrizioni che apponeva ancora nel 1334 «Guarentus de Tarxia de Iustinopoli, auctoritate patriarchali notarius»: cfr. *Chartularium Piranense* cit., vol. II, doc. 110, pp. 120-122; e doc. 111, pp. 122-126.

⁵⁷ *I protocolli di Gabriele da Cremona notaio della Curia patriarcale di Aquileia (1324-1336, 1334, 1350)*, a cura di A. TILATTI, Roma - Udine 2006 (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli. Serie Medievale, 1), doc. 58, pp. 135-136.

⁵⁸ *Gubertino e i suoi registri di cancelleria patriarcale conservati presso la Guarneriana di San Daniele del Friuli (1335, 1337, 1340-1341-1342). Studi sul Trecento in Friuli*, a cura di G. BRUNETTIN, San Daniele del Friuli (UD) 2004, doc. 130, p. 221.

Non ci sono rimaste invece notizie di investiture notarili dovute a Gregorio di Montelongo e al suo predecessore Bertoldo di Andechs Merania i cui nomi però compaiono in numerose sottoscrizioni di notai piranesi, capodistriani, buiesi e muggesani dall'anno 1230⁵⁹. Al contrario mancano espliciti rimandi a notai investiti dal patriarca Folchero di Erla che dal 1208 fu anche marchese d'Istria: se i patriarchi avevano ereditato dai marchesi della famiglia Andechs Merania la prerogativa di investire i notai, si dovrà ipotizzare che in questa prima fase fosse rimasta in vigore la prassi di non richiamare nella sottoscrizione l'autorità cui si doveva l'ufficio, come abbiamo già visto era accaduto nel caso del capodistriano Amelrico. Sembra infatti singolare che Folchero, il quale sappiamo da altre fonti avere investito notai a Bologna mentre era legato imperiale tra il 1209 ed il 1210⁶⁰, non abbia esercitato questa prerogativa anche in Istria, dove da oltre un quarto di secolo i marchesi investivano i notai. Non si può però escludere che il privilegio di nominare i notai rientrasse tra i risultati raggiunti negli anni Trenta del Duecento dal patriarca Bertoldo, impegnato con successo ad assoggettare al controllo del Patriarcato il marchesato che era stato dei suoi avi: dall'esame della documentazione piranese, infatti, sembra che alcuni notai ricorsero all'investitura dopo che rogavano già da qualche anno. È questo il caso del notaio Rantolfo che solo dal 1238 si sottoscrisse «Piranensis et sacri Bertoldi marchionis notarius» mentre in precedenza si era limitato al rimando della città⁶¹, e anche del suo collega Almerico, già attestato negli anni Trenta, ma che soltanto nel 1247 appare come «Piranensis et incliti Bertoldi marchionis notarius»⁶².

⁵⁹ Il primo notaio a ricordare il nome del patriarca nella sottoscrizione è Simone di Buie nel 1230: cfr. *Codice diplomatico istriano*, cit., vol. II, doc. 248, p. 435.

⁶⁰ La presenza di Folchero a Bologna è attestata a più riprese nel 1209 e nel 1210: vedi P. PASCHINI, *Il patriarcato di Wolfger di Ellenbrechtiskirchen (1204-1218)*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 10 (1914), pp. 361-413: p. 394, e p. 397. Per i notai bolognesi che rimandano al patriarca d'Aquileia per la loro nomina cfr. *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie* cit., p. 7, p. 12, p. 14, p. 15, p. 16, p. 19, p. 22, e il commento di TAMBA, *Notai. Regno d'Italia*, cit. p. 397.

⁶¹ *Chartularium Piranense*, doc. 81, pp. 111-113. Nel 1230 egli si sottoscrisse soltanto «Pirani notarius» (ivi doc. 76, pp. 104-105).

⁶² *Chartularium Piranense*, doc. 83, p. 114.

A questa altezza cronologica erano già presenti in Istria notai «imperiali auctoritate» e dagli anni Cinquanta del Duecento avrebbero fatto la loro comparsa anche i notai padani venuti nella regione per scrivere gli atti delle istituzioni civili e poi impegnati anche nella stesura delle carte private. Nell'ultimo quarto del secolo, infine, l'affermarsi dell'istituto dei vicedomini nelle città costiere istriane avrebbe dato ancora maggiore autorevolezza ai documenti notarili, mentre le codificazioni statuarie presero a regolare la professione e intanto si affermava la prassi di redigere le imbreviature negli appositi quaderni⁶³.

Non sappiamo se, ai tempi del governo patriarcale, anche Domenico abbia fatto ricorso ad una più autorevole investitura, perché non si conservano atti da lui rogati posteriori al 1205. Nella documentazione piranese, però, si incontra ancora per molti anni un *notarius* Domenico che potrebbe essere identificato con quello attivo all'inizio del Duecento: nel 1209, ad esempio, «Dominico Piranensi notario» ricopriva l'ufficio di gastaldo a Pirano, nel 1238 – dopo un lungo silenzio che coincide con un periodo caratterizzato da pochi documenti conservati – egli rappresentò i piranesi in una causa contro Venezia, nel 1239 sappiamo che aveva in affitto dai canonici di Pirano un castagneto, nel 1255 compare come proprietario di una vigna e nel 1258 era già morto⁶⁴.

⁶³ Per una sintetica messa a punto sul documento notarile in Istria cfr. M. ZABBIA, *Notai e modelli documentari: note per la storia della lunga fortuna di una soluzione efficace*, in *Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secoli XII-XIV)*, Roma 2013, pp. 23-38, alle pp. 27-29, con indicata la bibliografia precedente.

⁶⁴ Si tratta dei seguenti documenti del *Chartularium Piranense*, doc. 90, pp. 90-91, doc. 81, pp. 111-113, doc. 82, pp. 113-114, doc. 94, pp. 124-129 (Domenico compare a p. 126), doc. 98, p. 133, doc. 99, pp. 133-134.